

Diana **BALENA**

Inquadramenti a cura di
Luca **DELLA RAGIONE**
Magistrato

FORMULARIO RAGIONATO del nuovo **PROCESSO PENALE** dopo il **Correttivo Cartabia 2024**

con

Formule riviste alla luce del **Decreto Correttivo
Cartabia del 2024**

Modifiche segnalate delle novità

Note e avvertenze per la **redazione degli atti**

Guida ragionata alle novità processuali

 **Neldiritto
Editore**

XLVI. Decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare

A. Base normativa

Artt. 303 e 304, comma 1, c.p.p.;

B. L'atto

46. Istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare

TRIBUNALE DI

R.G.

R.G.N.R.

Il sottoscritto avv., difensore di fiducia, del Sig./della Sig.ra, nato/a a....., il (CF:) e residente in, in via n...., imputato nel procedimento in epigrafe per il reato di cui all'art. e attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, sulla base dell'ordinanza n., emessa in data

PREMESSO IN FATTO

Che (.....*indicarsi le questioni in fatto sottese alla causa*);

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, pur considerando la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta durante l'udienza di comparizione predibattimentale, in data, per impedimento dell'imputato/del difensore,
(*oppure....*)

Che, pur considerando la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta durante l'udienza di comparizione predibattimentale, in data, per la mancata presentazione/l'allontanamento/la mancata partecipazione del difensore,
(*segue*) risulta decorso il termine massimo per l'applicazione della custodia cautelare, previsto dall'art. 303, comma 1, lett.), c.p.p.;

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice voglia pronunciare l'estinzione della misura cautelare applicata con immediata scarcerazione dell'imputato.

Luogo e data

Firma del difensore

C. Inquadramento processuale

Le modifiche apportate dal Decreto correttivo Cartabia del 2024

In tema di **misure cautelari**, il Decreto correttivo alla Riforma Cartabia ha operato una modifica all'art. 304, comma, c.p.p., prevedendo un nuovo caso di sospensione dei termini di durata massima della

custodia cautelare. Invero, alla norma è stata aggiunta la nuova lettera *b-bis*), secondo la quale i **termini di durata massima** vengono sospesi anche durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore oppure per la mancata presentazione, l'allontanamento o la mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati.

La modifica si è resa necessaria a seguito dell'introduzione, ad opera del d. lgs. 150/2022, della nuova **udienza di comparizione predibattimentale**, prevista nei casi di citazione diretta a giudizio, ex art. 550 c.p.p. Difatti, la dichiarata natura "predibattimentale" della stessa poteva ingenerare la falsa convinzione che la fase in cui essa si svolge rimanesse estranea all'applicazione della specifica disciplina della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, dettata dall'articolo 304 c.p.p., in quanto esclusiva del dibattimento. In realtà, come pure suggeriva la collocazione sistematica della norma, risultano applicabili anche all'udienza predibattimentale le disposizioni che concernono la fase del giudizio. Il legislatore, dunque, corregge il difetto di coordinamento ed elimina qualsiasi residuale dubbio sul punto.

NORMA DI RIFERIMENTO	TESTO PRIMA DELLA RIFORMA	TESTO DOPO LA RIFORMA
<p>Articolo 304. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare</p>	<p>1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:</p> <p>a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;</p> <p>b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;</p> <p>c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.;</p> <p>c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei</p>	<p>1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:</p> <p>a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;</p> <p>b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;</p> <p><i>b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b);</i></p> <p>c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.;</p> <p>c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini</p>

	<p>termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3; c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.</p> <p>2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.</p> <p>3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.</p> <p>4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.</p>	<p>previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3; c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.</p> <p>2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.</p> <p>3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.</p> <p>4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.</p>
--	--	--